



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione oggetti di valore

Assicurazione all risk per oggetti di valore

Edizione 10.2021

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	5
A2	Validità territoriale	5
A3	Durata del contratto	5
A4	Cambiamento di abitazione e di domicilio	5
A5	Disdetta del contratto	5
A6	Premi	5
A7	Franchigia	6
A8	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	6
A9	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A10	Obblighi d'informazione	6
A11	Sinistro	6
A12	Assicurazione multipla	6
A13	Principato del Liechtenstein	6
A14	Diritto applicabile e foro competente	6
A15	Sanzioni	6

Parte B Estensione della copertura

B1	Oggetti di valore assicurati	7
B2	Rischi assicurati	7
B3	Prestazioni assicurate	7

Parte C Esclusioni generali

C1	Esclusioni generali	8
----	---------------------	---

Parte D Sinistro

D1	Procedura e obblighi	9
D2	Indennizzo	9
D3	Procedura peritale	9
D4	Riduzione dell'indennizzo	9
D5	Esigibilità dell'indennizzo	10
D6	Cose recuperate	10

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

Sono assicurati esclusivamente gli oggetti di valore specificati nella polizza. Questi devono essere in proprietà privata dello stipulante o di una persona con lui convivente.

Sono considerati oggetti di valore i gioielli inclusi orologi da polso e da tasca, quadri, pellicce, nonché strumenti classici a corda e a pizzico (di seguito indicati come strumenti musicali).

Nel caso dell'assicurazione oggetti di valore si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Quali rischi e danni sono assicurati?

Gli oggetti di valore sono assicurati contro i seguenti rischi e danni:

- furto: furto con scasso, rapina e furto semplice come ad es. il borseggio;
- perdita;
- scomparsa;
- danneggiamento e distruzione che subentrano in modo improvviso e imprevisto per effetto di forze esterne.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Sono esclusi dall'assicurazione in maniera generale:

- gioielli che vengono sottratti da veicoli o barche;
- gioielli che vengono trasportati da terzi;
- danni a oggetti di valore a seguito di pulizia, riparazione o rimessa a nuovo da parte di terzi;
- danni dovuti a usura o deterioramento di oggetti di valore (danni verificatisi gradualmente);
- danni a oggetti di valore verificatisi per effetto della luce, causati da reazione chimica o influo climatico, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, nonché danni alla vernice degli strumenti musicali;
- danni causati da parassiti a oggetti di valore;
- danni causati da smarrimento di oggetti di valore.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Viene indennizzato il prezzo di riacquisto al momento del sinistro, al massimo la somma assicurata dell'oggetto danneggiato indicata nella polizza.

Un'eventuale franchigia è indicata nella polizza e viene detratta dall'ammontare computato del danno.

Per i gioielli valgono inoltre le seguenti limitazioni:

- l'indennizzo per i gioielli è limitato a CHF 100 000, se non vengono indossati, sorvegliati personalmente o conservati in una cassaforte.
- In caso di soggiorni in albergo, i gioielli devono essere sorvegliati personalmente in modo costante o custoditi in albergo in una cassaforte chiusa.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella polizza. Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo e un eventuale supplemento per pagamento rateale.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante ha in particolare l'obbligo di:

- prendere tutte le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti dall'assicurazione;
- informare immediatamente AXA al verificarsi dell'evento assicurato e a limitare il danno;
- avvisare immediatamente la polizia in caso di furto;
- comunicare immediatamente ad AXA se vengono recuperate cose;
- notificare ad AXA un eventuale cambiamento di abitazione (A4), la rinuncia al domicilio in Svizzera (A4) nonché qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio.

Come può avvenire la notifica di sinistro?

La notifica di sinistro può essere effettuata come segue:

- per telefono
- online attraverso l'app myAXA oppure mediante l'apposito modulo di notifica di sinistro disponibile all'indirizzo [AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)
- per iscritto

AXA è autorizzata a richiedere a titolo integrativo anche una notifica di sinistro in forma scritta.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

L'assicurazione copre unicamente i danni che si verificano nel corso della durata del contratto.

Se lo stipulante lascia definitivamente il proprio domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure se lo trasferisce in un hotel come dimora durevole, il contratto si estingue con effetto immediato.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dei-dati](https://www.axa.ch/protezione-dei-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) regolano l'estensione della copertura assicurativa. L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

A2.1 Gioielli, pellicce e strumenti musicali

A2.1.1 in Svizzera e nel Liechtenstein

- al domicilio dello stipulante, specificato nella polizza;
- in una cassetta di sicurezza bancaria;
- in altri luoghi, a condizione che le cose assicurate vi si trovino solo temporaneamente e non più a lungo di un anno.

A2.1.2 in tutto il mondo in caso di viaggi e soggiorni temporanei, della durata non superiore a un anno, dello stipulante o delle persone con lui conviventi.

A2.2 Quadri e cose particolari

nei luoghi di rischio indicati nella polizza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A2.3 Cambiamento di domicilio

in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein durante il trasloco e al nuovo domicilio (qualora questo sia all'estero, cfr. A4). Vale per tutti i generi di oggetti di valore.

A3 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data convenuta.

Un diritto di disdetta annuale eventualmente convenuto è indicato specificamente nella polizza.

Un'eventuale copertura assicurativa provvisoria concessa da AXA si estingue, in caso di rifiuto di una proposta da parte di AXA, una volta trascorsi 3 giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la comunicazione di rifiuto, ma in ogni caso 60 giorni dopo il rilascio della conferma di copertura provvisoria. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

A4 Cambiamento di abitazione e di domicilio

I cambiamenti di abitazione devono essere notificati ad AXA entro 30 giorni dalla data del trasloco, dopodiché AXA ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. In questo caso il contratto si estingue 4 settimane dopo la disdetta da parte di AXA.

Se lo stipulante lascia definitivamente il proprio domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure se lo trasferisce in un hotel come dimora durevole, il contratto si estingue con effetto immediato.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale, per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi.

Qualora sia stato convenuto un diritto di disdetta annuale, entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto per la fine dell'anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi.

A5.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A5.3 Disdetta in caso di assicurazione multipla

Fa stato quanto indicato alla disposizione A12.2.

A5.4 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A8.2.

A6 Premi

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A7 Franchigia

Purché specificato nella polizza, in caso di furto, perdita e scomparsa l'avente diritto è tenuto ad assumersi una franchigia pari al 10% del danno computato, minimo CHF 200 per ciascun evento. In caso di danneggiamento o distruzione non si applica alcuna franchigia.

A8 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A8.1 Comunicazione di AXA

AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verificano cambiamenti nei seguenti ambiti:

- premi
- regolamentazione della franchigia

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A8.2 Disdetta da parte dello stipulante

In caso di adeguamento contrattuale da parte di AXA, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso il contratto si estingue alla scadenza dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A8.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A9 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Lo stipulante e l'utente delle cose assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e sono tenuti a prendere tutte le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

Gli obblighi in relazione a un sinistro sono regolamentati alla disposizione D1.

In caso di violazione degli obblighi di diligenza e di altri obblighi relativi a un sinistro si applica la disposizione D4.2.

A10 Obblighi d'informazione

A10.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A10.2 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A8.

A10.3 Assicurazione multipla

Fa stato quanto previsto alla disposizione A12.

A10.4 Disdetta del contratto

Fa stato quanto indicato alla disposizione A5.

A11 Sinistro

Fa stato quanto riportato nella Parte D.

A12 Assicurazione multipla

A12.1 Obbligo di notifica

Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

A12.2 Disdetta

AXA può disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

Se si è assicurato per sbaglio più volte, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto stipulato successivamente. Questo deve avvenire entro quattro settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A13 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A14 Diritto applicabile e foro competente

A14.1 Diritto applicabile

Il contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A14.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A15 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Estensione della copertura

B1 Oggetti di valore assicurati

Sono assicurati esclusivamente gli oggetti di valore specificati nella polizza. Questi devono essere in proprietà privata dello stipulante o di una persona con lui convivente.

B1.1 Definizione di oggetti di valore

Salvo diversamente indicato nella polizza, sono considerati oggetti di valore:

- gioielli, inclusi orologi da polso e da tasca
- quadri
- strumenti musicali (strumenti classici a corda e a pizzico)
- pellicce

B2 Rischi assicurati

Sono assicurati i danni dovuti a:

- furto. Sono considerati tali i danni causati da furto con scasso, rapina e furto semplice;
- perdita;
- scomparsa;
- danneggiamento e distruzione che subentrano in modo improvviso e imprevisto per effetto di forze esterne.

B3 Prestazioni assicurate

L'assicurazione copre il prezzo di riacquisto al momento del sinistro, al massimo la somma assicurata della cosa danneggiata indicata nella polizza.

B3.1 Particolarità per i gioielli

B3.1.1 Se il valore complessivo dei gioielli assicurati supera CHF 100 000, AXA risponde oltre questo importo solo se i gioielli

- vengono indossati o sorvegliati personalmente e costantemente;
- vengono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso (cassaforte a muro oppure cassetta blindata di peso superiore a 100 kg).

Le chiavi o i codici dei sistemi di chiusura con combinazione dei relativi contenitori devono essere custoditi con cura in un'altra stanza o portati addosso dai responsabili.

B3.1.2 Gioielli e soggiorni in albergo

In caso di soggiorno in hotel, i gioielli fino a un valore complessivo di CHF 100 000 che non vengono indossati personalmente devono essere sorvegliati personalmente in modo costante o custoditi in albergo in una cassaforte chiusa. Ciò vale anche se, nell'ambito di limitazioni delle prestazioni indicate nella polizza, vengono riportate norme di custodia di diverso tenore.

Se il valore complessivo dei gioielli assicurati supera CHF 100 000, trova applicazione la disposizione B3.1.1. Se, nell'ambito di limitazioni delle prestazioni indicate nella polizza, sussistono norme di custodia di diverso tenore, queste sono preminenti.

Parte C

Esclusioni generali

C1 Esclusioni generali

L'assicurazione non copre:

- danni derivanti dal furto di gioielli da veicoli a motore, rimorchi abitabili (roulotte), abitazioni mobili nonché barche a motore e a vela;
- gioielli affidati a un terzo per il trasporto;
- danni determinati da distruzione o danneggiamento a seguito di lavori di pulizia, riparazione o ammodernamento eseguiti da terzi sugli oggetti di valore assicurati;
- danni dovuti a usura o deterioramento interno;
- danni verificatisi gradualmente causati dall'azione della luce, da reazioni chimiche o influssi climatici, alterazione dei colori di quadri o pellicce, danni alla vernice degli strumenti musicali;
- danni causati da parassiti;
- danni conseguenti a furto commesso da persone che convivono con lo stipulante;
- danni conseguenti ad appropriazione indebita o a defraudamento;
- danni verificatisi in seguito ad atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano;
- danni verificatisi in seguito a modifiche della struttura dell'atomo;
- danni determinati da terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- danni causati dalla fuoriuscita di acqua da bacini artificiali, indipendentemente dalla causa;
- danni cagionati a oggetti di valore da cyber-eventi;
- danni causati da smarrimento di oggetti di valore.

Parte D Sinistro

D1 Procedura e obblighi

L'avente diritto deve:

- D1.1** avvisare immediatamente AXA in caso di sinistro;
- D1.2** avvisare immediatamente la polizia e chiedere un'inchiesta ufficiale in caso di furto, perdita, scomparsa o su richiesta di AXA
- D1.3** fornire i giustificativi (quali fatture, ricevute, stime) e le indicazioni necessari ad attestare il diritto all'indennizzo. Ad AXA deve essere consentita qualsiasi inchiesta utile alla valutazione del danno;
- D1.4** prendere, secondo scienza e coscienza, tutte le misure atte alla limitazione del danno e al recupero delle cose scomparse, conformandosi ad eventuali istruzioni ricevute da AXA.

D2 Indennizzo

- D2.1** L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio.
- D2.2** L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
- D2.3** Il danno può essere valutato dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale (si veda la disposizione D3).
- D2.4** Viene indennizzato il prezzo di riacquisto al momento del sinistro, al massimo la somma assicurata della cosa danneggiata indicata nella polizza.
 - D2.4.1** In caso di danno parziale (perdita parziale o danneggiamento) AXA rimborsa le spese per la sostituzione parziale o per la riparazione, nonché per un eventuale minor valore rimanente (deprezzamento).
 - D2.4.2** Non viene preso in considerazione un eventuale valore personale d'affezione.
- D2.5** Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Qualora dette spese e l'indennizzo di cui al punto D2.4 superino la somma assicurata, saranno risarciti soltanto se si tratta di oneri sostenuti dietro espressa disposizione di AXA.
- D2.6** AXA non ha l'obbligo di riprendere cose salvate o danneggiate.
- D2.7** AXA può, a sua scelta, versare l'indennizzo in contanti o in natura.

D3 Procedura peritale

Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo per iscritto in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata invitata per iscritto a farlo, tale perito sarà nominato, su richiesta della controparte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla designazione dello stesso.

Le persone prive della competenza tecnica necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ricusa è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro. I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Da determinare è il valore che le cose assicurate, salvate e danneggiate avevano immediatamente prima e dopo l'evento; nell'assicurazione al valore a nuovo i periti accertano pure la somma necessaria per l'acquisto delle cose nuove. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie. Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo laddove una delle parti dimostri che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla fattispecie effettiva. Ognuna delle parti sopporta le spese per il proprio perito. Ciascuna delle parti si assume inoltre la metà dei costi per l'arbitro.

D4 Riduzione dell'indennizzo

- D4.1 Sottoassicurazione**

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento. Il calcolo della sottoassicurazione viene effettuato per ogni singola cosa assicurata.
- D4.2 Violazione di obblighi di diligenza e altri obblighi**

In caso di violazione colposa di norme legali o contrattuali o di obblighi, l'indennizzo potrà essere ridotto o soppresso integralmente nella misura in cui ciò ha contribuito al verificarsi del danno o ha inciso sulla sua portata o sul suo accertamento.

D5 **Esigibilità dell'indennizzo**

D5.1 L'indennizzo è esigibile dopo il termine di 30 giorni a contare dal momento in cui AXA ha ricevuto la documentazione necessaria per determinare l'ammontare del danno e accertare la sua responsabilità. Dopo 30 giorni dalla data del sinistro è possibile esigere, a titolo di acconto, l'importo minimo che in base alle risultanze dovrà comunque essere pagato.

D5.2 L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere determinato o pagato per colpa dello stipulante o dell'avente diritto.

D5.3 L'indennizzo non risulta altresì esigibile fintanto che
D5.3.1 esistono dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto a favore del quale deve essere effettuato il pagamento;
D5.3.2 è in corso un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale concernente il sinistro e il procedimento a carico dello stipulante o dell'avente diritto non è ancora concluso.

D6 **Cose recuperate**

D6.1 Se le cose rubate o scomparse per cui è già stato versato un indennizzo vengono recuperate oppure se lo stipulante riceve notizie al loro riguardo, questi è tenuto ad avvisare immediatamente AXA.

D6.2 L'avente diritto può scegliere se restituire ad AXA l'indennizzo ricevuto per le cose recuperate, deduzione fatta di un importo per un eventuale deprezzamento, o trasferire ad AXA la proprietà delle cose recuperate.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online,
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)